

tante spine, si corre il pericolo d'inaridire le sorgenti dell'umano movimento che rannoda provvidenzialmente la generazione presente alle future. Il Governo adunque non concede, perocchè la proprietà è del cittadino. Il sistema di crederci il Governo, che impone o vuole tasse, un *concedente*, non è da ritenere.

Questo sistema era il sistema dell'Austria, che diceva che il Re ci dava un patrimonio. Per noi la nostra proprietà è cosa nostra. Quando la finanza vuol mettere un balzello, siamo noi che facciamo una concessione alla patria, perchè dobbiamo sostenerne i pesi.

Dunque, se il principio è inverso, quando si è già pagato il triplo della tassa, che cosa ci entra la penalità? Ed ecco il perchè io ho trovato in tutta questa legge capovolto il principio dirigente. La finanza crede che tutto ciò che commina sia una penalità, perchè il principio è a rovescio; invece non è che una nostra concessione; perchè la finanza non possa essere menomata, si mette il diritto della tassa; ma non che per l'infedeltà di una dichiarazione ne possa venire una penalità, che ciò possa condurre ad una Corte criminale.

Quindi io propongo la soppressione di quell'inciso: *salva inoltre l'applicazione, ecc.*

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Io ho chiesta la parola per oppormi alla soppressione proposta dall'onorevole Minervini.

Ogniquale volta avviene una frode per una falsa dichiarazione, noi dobbiamo nella medesima riconoscere due fatti distinti: l'uno è il danno che si reca alla finanza, l'altro è il delitto di falsità. Or bene, non potendosi confondere questi due fatti, ragion vuole che si lasci il triplo della tassa come penalità della frode fatta in danno del pubblico tesoro...

MINERVINI. Chiedo di parlare.

SANGUINETTI.... e ragion vuole che si lascino intatte le disposizioni del Codice penale per punire l'alta immoralità che esiste sempre ogni volta che od un pubblico funzionario oppure un cittadino qualunque commette un atto di falsità.

Per me, io credo che, quand'anche si sopprimesse quest'ultimo alinea, non ne verrebbero infirmate le disposizioni del Codice penale, perchè quelle stanno indipendentemente dalle leggi di finanza: ma, giacchè questa superfluità, per dir così, non varia, mi oppongo a che si tolga, poichè, togliendola per le ragioni addotte dall'onorevole Minervini, noi verremmo, per così dire, con questa legge, con questa concessione, ad offendere un supremo principio di moralità, il quale non ci permette in nessun modo e in nessuna circostanza di giustificare il delitto di falsità.

Spero perciò che la proposta dell'onorevole Minervini non sarà accettata.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Anche a me parè che questo inciso debba essere mantenuto. Inclino a credere che la sua eliminazione non produrrebbe effetto pregiudicevole all'azione pubblica in caso di falsità: però il dubbio potrebbe nascere che la frode in questo caso si riguardasse come solamente dannosa alle finanze e non violatrice della pubblica giustizia. Quindi io ritengo non esser male che questo dubbio sia con certezza eliminato.

Una parola in risposta all'onorevole Minervini, il quale mi opponeva di aver riguardato la finanza come concedente o creatrice della proprietà privata. Davvero non è nelle mie convinzioni questa teoria, comunque possa essere stata sostenuta da alcuni pubblicisti oggimai fuori di moda. Sento bene che la proprietà ha origine ben diversa, più sublime, e, direi, più necessaria, che non da una legge positiva. Dunque non

questo ho detto, ma bensì che appena la legge stabilisce doversi sottoporre a tassa la trasmissione della proprietà, quando si concede che una parte di questa proprietà si sottragga alla tassa, mediante la deduzione dei debiti che gravano una eredità, è necessario che la esistenza di questi debiti sia provata.

Io, o signori, non credo si possa far distinzione tra concedenti e concessionari in materia di legislazione. Non conosco in un Governo nazionale concessionari e concedenti; voi, o signori, date a voi stessi, voi regolate i diritti di voi medesimi.

MINERVINI. Mi piace anzitutto di essere d'accordo, dopo questa spiegazione, coi principi del regio commissario; conseguentemente dopo questa dichiarazione modifico quel concetto che mi aveva fatto un'impressione molto grave.

Lo ringrazio di questa dichiarazione.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Ed io egualmente ringrazio l'onorevole Minervini.

MINERVINI. In quanto poi all'onorevole preopinante Sanguinetti prego di marcare che la mia proposizione merita la vostra particolare attenzione; imperciocchè non io sorgerò mai a difendere un principio d'immoralità, e se il signor Sanguinetti è caldo apprezzatore della moralità, io lo sono più di lui e cento volte più di lui. (*Rumori e interruzioni*)

PRESIDENTE. Della moralità siamo noi tutti egualmente sacerdoti e custodi. (*Bravo!*)

MINERVINI. Comprendo la correzione e l'accetto.

Dunque d'accordo che in questione di moralità siamo emuli fra noi tutti.

Nel campo della scienza, ora, o signori, non è vero che ogni falso costituisca un reato punibile dalla legge penale.

Io prego di marcare che il falso che viene da una legge posteriore alla legge penale dovrebbe essere definito.

Infatti noi abbiamo la falsità nei semplici certificati, la falsità nelle scritture private, la falsità nei passaporti, la falsità nei titoli autentici. Ora, potreste voi per un fatto nuovo, contemplato dalla legge penale, fare imperare una legge di tassa provvisoria? Signori, l'amministrazione della giustizia penale è un'amministrazione di mali, *necessari* per evitarne dei maggiori, ma sempre *mali*: ed in conseguenza non occorre, non si deve, e quindi non deve potersi comminare un male come dieci, quando è bastevole adoperarne altro come due. Che si frauderebbe nel caso? Una parte della tassa: ebbene, la pena di pagarla *tre volte* vi pare una cosa da nulla, perchè si avesse ad impicciarne la giustizia penale? Ci ha poi grande differenza dai fatti per sé pravi, e quelli che sono punibili, perchè vietati. Non circondiamo un sacrificio del proprio utile al bene pubblico con colori odiosi e senza ragione di adoperarli.

Ora, per uno il quale abbia tentato di non pagare intieramente la tassa; che, sedotto dall'utile, abbia cercato di defraudare l'erario, non troverete voi una pena pecuniaria che valga a punire una falsità di questo genere? Certamente che sì. Sottoponetelo al pagamento di una quota di tassa duplice, triplice di quella a cui, se rettamente avesse agito, avrebbe dovuto sottostare; non trovo infatti perchè tutte le pene abbiano a ricercarsi sempre negli articoli del Codice penale, non trovo che tutte le pene debbano essere somministrate in tal modo. Qui si tratta, è vero, di un'immoralità, di una falsa dichiarazione; ma notate, o signori, che riguardando una legge finanziaria, una legge d'imposta, basterebbe, a mio avviso, a punirla, il grave peso di una triplice tassa. Le leggi d'imposta, già odiose per sé stesse, non bisogna renderle più odiose ancora con simili mezzi; è d'uopo invece di farle